



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Riunione del 04/06/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2026 (reclamo del 3 dicembre 2025), la ricorrente, titolare di una polizza danni, si rivolgeva all'Arbitro Assicurativo per chiedere l'accertamento della infondatezza del diniego di risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo.

La ricorrente riferiva di aver subito un diniego di risarcimento da parte dell'impresa in data 3 novembre 2025, in relazione ai danni riportati da un proprio motoveicolo a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 6 ottobre 2025.

Secondo la ricostruzione della ricorrente, il motoveicolo, mentre si trovava in sosta, veniva urtato da un furgone assicurato con l'impresa convenuta durante una manovra di retromarcia; l'urto ne provocava la caduta a terra, con conseguenti danni. A sostegno della propria richiesta risarcitoria, la ricorrente allegava un modulo di constatazione amichevole (di seguito CAI) a doppia firma e documentazione fotografica dei danni.

Costituitasi, l'impresa convenuta ha eccepito di aver avviato l'istruttoria del sinistro e ha incaricato un proprio perito fiduciario, il quale, pur stimando i danni in euro 2.882,45, evidenziava l'impossibilità di confermare la compatibilità tra i danni rilevati e la dinamica dichiarata, suggerendo approfondimenti. L'impresa precisava che i tentativi di periziare il



veicolo incidentato non andavano a buon fine per indisponibilità del proprietario. Pertanto, commissionava un'ulteriore consulenza tecnico-ricostruttiva.

All'esito di tale seconda indagine, emergeva, secondo l'impresa, una *“palese e oggettiva incompatibilità”* tra i danni e la dinamica. In particolare, si sosteneva che i danni abrasivi presenti sul motoveicolo fossero riconducibili a una fase di *“scarrocciamento al suolo”*, tipica di un corpo che scivola sull'asfalto mentre è in movimento, e non a una semplice caduta da fermo. Di conseguenza, l'impresa comunicava il diniego di risarcimento, ritenendolo fondato su precise motivazioni tecniche.

La ricorrente contestava, in sede di repliche, le conclusioni dell'impresa, giudicando il diniego generico e le perizie di controparte inattendibili, in quanto basate su accertamenti incompleti (mancata ispezione del veicolo antagonista, sopralluogo solo *“virtuale”*) e su mere ipotesi. Sosteneva che l'urto laterale subito da un maxi-scooter potesse legittimamente causare una perdita di equilibrio e uno scivolamento con abrasioni diffuse, senza che ciò implicasse una fase di marcia non dichiarata. A supporto delle proprie tesi, produceva una perizia di parte che criticava gli assunti dei consulenti dell'impresa. Nelle controrepliche l'impresa ha contestato le affermazioni della ricorrente, evidenziando che il diniego iniziale già esplicitava le ragioni dello stesso e la non coerenza dei danni con la dinamica.

In conclusione, la ricorrente chiede all'Arbitro di accertare l'infondatezza del diniego e, di conseguenza, di invitare l'impresa *“a riesaminare la pratica e a formulare una proposta risarcitoria congrua”*; in subordine, chiede la trasmissione integrale degli atti del fascicolo del sinistro e che l'Arbitro *“inviti l'impresa a un confronto tecnico in contraddittorio per definizione bonaria”*; in ogni caso le spese di procedura nei *“limiti previsti dal regolamento AAS”*. L'impresa, invece, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in oggetto verte sull'accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo di proprietà della ricorrente a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 6 ottobre 2025, e sulla conseguente legittimità del diniego di risarcimento da parte dell'impresa convenuta. In particolare, la ricorrente si è limitata a chiedere che l'impresa venga invitata *“a riesaminare la pratica e a formulare una proposta risarcitoria congrua”*, senza specificare l'importo preteso a titolo di risarcimento del danno. Né tale importo è desumibile dalla perizia di parte allegata, che non contiene una quantificazione dei danni. Per tale ragione, stante la genericità e indeterminatezza della domanda avanzata dalla ricorrente, il Collegio ritiene opportuno valutare preliminarmente l'ammissibilità della domanda.

L'articolo 9, comma 1, lettera h), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, n. 215/2024 (di seguito Decreto), sanziona con l'inammissibilità il ricorso *“privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste”*.

Tra gli elementi essenziali della domanda rientra il *petitum* mediato, ossia il bene della vita che il ricorrente intende conseguire, che, in una controversia risarcitoria, si identifica con la



somma di denaro richiesta. Nella fattispecie *de qua* il ricorrente non ha specificato il *quantum* della richiesta, rimettendo all'Arbitro la sua determinazione.

Poiché all'Arbitro non può essere demandato un compito consulenziale o esplorativo volto a determinare per conto del ricorrente l'ammontare del danno, ma solo di decidere su una domanda specifica e circostanziata, si deve concludere che la mancata indicazione di un importo definito, o almeno determinabile sulla base dei documenti allegati, configura la carenza di un elemento essenziale del ricorso, che ne comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto.

In funzione di questo rilievo, il Collegio considera il ricorso inammissibile e non entra sul piano del merito, sottolineando peraltro che la risoluzione della controversia avrebbe richiesto una valutazione tecnica complessa per dirimere il contrasto tra le perizie di parte e accertare l'effettiva origine dei danni che esula dalla competenza di quest'Arbitro considerato che l'articolo 11, comma 8, del Decreto prevede che *"il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre"*.

Per queste ragioni, il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA